



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 137 del 17/11/2004

REGOLAMENTO REGIONALE 11 novembre 2004, n. 6

"L.R. 13/01 art. 22 - Albo Regionale dei Collaudatori - Regolamento per la definizione delle categorie e modalità per la costruzione e la tenuta".

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1574 del 28/10/2004 di attuazione del Regolamento suddetto.

EMANA

Il seguente Regolamento:

ARTICOLO 1

Il presente Regolamento definisce le categorie di iscrizione e le modalità per la costituzione e la tenuta dell'Albo Regionale dei Collaudatori da parte dell'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della L.R. 11 maggio 2001, n. 13 recante "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici".

ARTICOLO 2

L'Albo Regionale dei Collaudatori è ripartito in categorie corrispondenti a quelle di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici, di cui all'art. 3 ed all'allegato A del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
ctg. 1: edifici civili e industriali;

- ctg. 2: restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;
- ctg. 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari;
- ctg. 4: opere d'arte nel sottosuolo;
- ctg. 5: dighe;
- ctg. 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;
- ctg. 7: opere marittime e lavori di dragaggio;
- ctg. 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;
- ctg. 9: impianti per la produzione di energia elettrica;
- ctg. 10: impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua;
- ctg. 11: impianti tecnologici;
- ctg. 12: opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
- ctg. 13: opere di ingegneria naturalistica.

ARTICOLO 3

L'iscrizione all'albo regionale dei collaudatori è subordinata:

1. alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per i reati che incidono sulla moralità professionale;

inesistenza di errore grave nella progettazione, direzione, contabilità, assistenza e collaudo di lavori pubblici;

inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

inesistenza di false dichiarazioni nel fornire informazioni circa il possesso dei requisiti di cui sopra;

2. alla verifica dei seguenti requisiti di carattere tecnico professionale:

aver conseguito la laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali, nonché l'abilitazione all'esercizio professionale e l'iscrizione, nel rispettivo albo professionale, da almeno cinque anni, alla data di invio della domanda (ad esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni);

aver eseguito direttamente incarichi di progettazione e/o direzione di lavori pubblici corrispondenti alle categorie per le quali si chiede l'iscrizione.

ARTICOLO 4

L'iscrizione all'Albo Regionale dei Collaudatori avviene a domanda dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3.

Non possono presentare domanda di iscrizione i soggetti:

- a) titolari, amministratori nonché direttori tecnici di imprese iscritte alla Camera di Commercio;
- b) interdetti dai pubblici uffici.

ARTICOLO 5

La domanda di iscrizione all'albo dei collaudatori dovrà essere redatta e prodotta nel rispetto dei modelli che si allegano al presente regolamento sotto la lettera "A" - "A1" - "B" - "B1", per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 6

L'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'Albo, nonché la cancellazione dallo stesso, di cui al successivo art.8, sono disposti con decreto motivato del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, che si avvarrà dell'istruttoria degli uffici dell'Assessorato.

In fase di prima applicazione del presente Regolamento, le istanze dovranno pervenire all'Assessorato regionale ai LL.PP. entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

All'esame delle domande di iscrizione pervenute successivamente, si procederà con cadenza semestrale.

ARTICOLO 7

A cadenza triennale dalla data del provvedimento di approvazione del presente Regolamento, l'Amministrazione regionale procederà all'aggiornamento dell'Albo.

Per la permanenza nell'Albo, nel trimestre precedente la suddetta data, i professionisti interessati devono presentare idonea istanza corredata di dichiarazione di conservazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione, resa nei modi e nei termini previsti dall'art. 47 del D.P.R. n° 445/2000.

ARTICOLO 8

Sono cancellati dall'Albo i collaudatori nei confronti dei quali si accertino le seguenti condizioni:

- a) il venir meno di uno dei requisiti di cui al precedente art. 3;
- b) titolari, amministratori o direttori tecnici di imprese iscritte alla Camera di Commercio;
- c) interdetti dai pubblici uffici;
- d) grave negligenza, notevole irregolarità o ingiustificato ritardo nell'espletamento di incarichi di collaudo;
- e) la cancellazione dal rispettivo Albo professionale;
- f) il collocamento a riposo dei dipendenti della pubblica amministrazione, salvo il caso di iscrizione al rispettivo Albo professionale.

In alternativa alla cancellazione si può comminare la sanzione della sospensione dall'Albo, per un periodo fino a tre anni, per errore grave nella progettazione, direzione, contabilità, assistenza e collaudo di lavori pubblici ovvero per violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro nonché per inadempienze di cui al punto d) del presente articolo;

La cancellazione è disposta con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 11 novembre 2004

FITTO

NOTE al Regolamento Regionale 11 novembre 2004, n. 6

Il testo del Regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art.12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'art. 1:

La legge regionale 11 maggio 2001, n. 13, recante "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici." è pubblicata nel B.U.R. Puglia del 15 maggio 2001, n. 70.

Si riporta l'art. 22:

Art. 22

(Albo regionale dei collaudatori)

1. Ai fini del conferimento dell'incarico di collaudo è istituito l'Albo regionale dei collaudatori.
2. All'Albo possono essere iscritti, su domanda corredata di curriculum e di adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 3.
3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo e quindi all'iscrizione all'Albo, le lauree in ingegneria, architettura e, limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché, ad esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
4. L'iscrizione all'Albo regionale, nonché la cancellazione dallo stesso, viene disposta con decreto motivato dell'Assessore regionale ai lavori pubblici.
5. Apposito regolamento, da emanarsi dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le categorie di iscrizione e le modalità per la costituzione e la tenuta dell'Albo da parte dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici.

Nota all'art. 2

Il Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante "Regolamento recante

istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni" è pubblicato in Supplemento ordinario n. 35/L, alla Gazzetta Ufficiale n. 49, del 29 febbraio 2000.

Note all'art. 3

La legge 31 maggio 1965, n. 575 recante "Disposizioni contro la mafia", è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 5 giugno 1965.

Si riporta l'art. 10:

Art. 10

(sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e integrato dall'art. 20, comma 3, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'art. 22, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli albi appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato

con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguiti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorchè non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Si riporta l'art. 444 del codice di procedura penale:

Art. 444

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonchè congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda: l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3 ".

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

Nota all'art. 7:

Il Decreto Del Presidente Della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)." è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30

Si riporta l'art. 47:

Articolo 47

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.